

CONVENZIONE TRA ASL 8 DI CAGLIARI

E GLI UFFICI GIUDIZIARI: Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
Tribunale Ordinario di Cagliari
Procura della Repubblica di Cagliari

per l'organizzazione del Servizio di Psichiatria Forense.

L' Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (C.F. 02261430926) di seguito indicata come ASL N. 8 rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, che agisce per conto e per nome dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale – Via Piero della Francesca 1, Selargius (SU Planu)

E

Gli Uffici Giudiziari:

Tribunale di Sorveglianza di Cagliari (C.F. 92030200924),
rappresentato dal Presidente dott. Paolo Cossu;

Tribunale Ordinario di Cagliari (C.F. 80019410929), rappresentato dal
Presidente dott. Francesco Sette;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari (C.F. 80008920920), rappresentato dal Procuratore della Repubblica dott. Mauro Mura;

PREMESSO CHE

- La convenzione stipulata il 23.09.2005 tra la R.A.S. ed il Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale della Sardegna del DAP, nell'ambito dell'organizzazione del servizio relativo alla tutela della salute mentale in ambito penitenziario prevede, tra l'altro, all'art. 5 che le prestazioni di psichiatria forense, ove erogate da personale del Servizio Sanitario Regionale, sono comprese tra le attività del D.S.M. e che con apposita convenzione debbano essere regolati i rapporti con l'Autorità Giudiziaria;

- Che l'assistenza sanitaria garantita con gli interventi terapeutici, riabilitativi e di sostegno è comunque a carico del servizio sanitario nelle sue varie articolazioni;
- Che da tempo presso l'ASL N. 8 di Cagliari è istituito ed opera un Servizio di psichiatria forense che svolge la sua attività per la tutela della salute mentale e dei diritti dei cittadini affetti da disturbi mentali autori o vittime di reato, in coordinamento con le altre unità operative del Dipartimento di Salute Mentale;
- Che gli Uffici Giudiziari e nello specifico il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, il Tribunale Ordinario di Cagliari e la Procura della Repubblica di Cagliari hanno evidenziato la necessità di avvalersi anche dell'attività di consulenza e peritale del Servizio di psichiatria forense dell'ASL 8 di Cagliari per tutta l'area di competenza del Tribunale Ordinario e del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari;
- Che il Servizio di psichiatria forense può rendersi disponibile ad assicurare la collaborazione professionale in parola a favore dell'organo giudiziario procedente;
- Che a tal fine è stata stipulata apposita convenzione in data 23 dicembre 2010 che, in considerazione degli ottimi risultati ottenuti in questi anni in cui è stata operativa sia a vantaggio dell'utenza sia a vantaggio dello stesso Servizio Sanitario in termini di risparmio di spesa, pare opportuno novare, pur se ancora non in scadenza, per apportare delle modifiche che comprendano le attività da demandare al Servizio anche nel settore civile del Tribunale, in particolare nelle procedure di amministrazione di sostegno, di tutela e inabilitazione di competenza del giudice tutelare e per prevedere una congrua durata tale da consentire una seria programmazione delle attività;
- Che al fine di assicurare l'adempimento delle prestazioni previste nella presente convenzione, avuto riguardo anche alla previsione del coinvolgimento del servizio nelle procedure di competenza del giudice tutelare, si rende necessario il rafforzamento dell'organico che compone il servizio di psichiatria forense attraverso l'inserimento di ulteriori figure professionali come in seguito specificato.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2014, il giorno 10 del mese di febbraio

In Cagliari nell'Ufficio del Presidente del Tribunale di Cagliari

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La ASL 8, tramite il Servizio di Psichiatria Forense, nell'ambito del rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria precedente si impegna a svolgere ordinariamente i seguenti compiti:

- Monitoraggio delle persone internate negli OPG;
- Supporto ai CSM, referenti per ogni paziente, per la presa in carico e per il progetto finalizzato alle dimissioni dei soggetti internati in OPG;
- Collaborazione con gli psichiatri della casa circondariale di Cagliari per l'assistenza dei detenuti ;
- Supporto alla Direzione degli Istituti Penitenziari nelle attività formative.
- Presentazione al magistrato del progetto terapeutico alternativo a misure cautelari (carcere, OPG, CCC), in collaborazione con i CSM di competenza territoriale, anche extra ASL 8.
- Supporto ai CSM territoriali e al Magistrato di Sorveglianza per le alternative terapeutiche territoriali per i soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva.

Art. 2

L'attività di consulenza e peritale psichiatrico-forense, non contemplata nell'**Art. 1** della presente convenzione, prestata dal Servizio di Psichiatria Forense a favore degli Uffici Giudiziari per tutta l'area di loro competenza, sarà ripartita come di seguito indicato:

A) Per il Tribunale Ordinario Penale

1) in fase di Urgenza (Direttissima)

- Accertamento di eventuale patologia psichiatrica in capo all'arrestato ;
- Valutazione della capacità di intendere e di volere;
- Accertamento della capacità di partecipare al processo;
- Indicazione della pericolosità sociale in senso psichiatrico-forense;
- Individuazione in tempi brevi dell'intervento terapeutico più idoneo atto a contemperare le esigenze di tutela sociale connessa al rischio di recidiva con le esigenze di trattamento e cura del malato psichiatrico che delinque;
- Eventuale valutazione per l'inserimento, temporaneo o meno, in una struttura residenziale psichiatrica.

2) In fase di Dibattimento

- Stessi interventi e accertamenti indicati per le direttissime;
- Nel caso in cui il processo si concluda col proscioglimento o comunque con l'applicazione di misura di sicurezza, valutazione e proposta della misura e dell'intervento più idonei, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale 18.7.2003 e 29.11.2004, per assicurare in caso di infermità mentale il contemperamento tra le esigenze di cura e quelle connesse al rischio di recidiva;
- Eventuale valutazione per l'inserimento in strutture psichiatriche residenziali.

B) Per il Tribunale Ordinario Civile

Su richiesta del Giudice Tutelare svolgerà un ruolo di supporto e collaborazione nelle procedure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia (amministrazione di sostegno, tutela e inabilitazione) nello svolgimento delle seguenti attività:

- **prima dell'attivazione della procedura protettiva:** espletamento della consulenza tecnica d'ufficio al fine dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 404 e 414 c.c. (in particolare menomazione fisica o psichica o

abituale infermità di mente tali da rendere i soggetti incapaci anche parzialmente di provvedere ai propri interessi);

- **dopo l'attivazione della procedura protettiva:** espletamento di consulenza tecnica d'ufficio diretta a verificare lo stato e l'andamento della patologia psichiatrica nonché a valutare la pericolosità sociale del soggetto ed a individuare il servizio territoriale di competenza che dovrà predisporre il progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato in collaborazione con lo stesso Servizio psichiatrico e col giudice

C) Per il Tribunale di Sorveglianza

- Accertamento di eventuale patologia psichiatrica in capo al condannato, ove già non accertata in fase di cognizione;
- Valutazione sulla compatibilità di tale patologia con la condizione detentiva e sulle possibilità di alternative di cura a detta condizione (detenzione domiciliare, inserimento in strutture terapeutiche, affidamento sul territorio ai Centri Salute Mentale);
- Valutazione e accertamento della pericolosità, nel caso di applicazione di misura di sicurezza, con individuazione della misura e dell'intervento più idoneo come sopra detto.

D) Per la Procura della Repubblica

- Valutazione psichiatrico forense con indicazione, in caso di necessità di applicazione di una misura cautelare a persona con problemi psichiatrici, dell'intervento terapeutico più idoneo e eventualmente alternativo alla misura della custodia cautelare in carcere;
- Valutazione e accertamento della pericolosità, in caso si ritenga necessario applicare una misura di sicurezza e quale sia l'intervento più idoneo, come sopra specificato.
- Valutazione e accertamenti sulla vittima di reato (accertamenti in tema di circonvenzione e attendibilità del testimone).

Art. 3

Il servizio costituirà la struttura di raccordo tra i vari uffici giudiziari per la raccolta e conservazione dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle procedure civili e penali assicurandone agli stessi l'accesso e la conoscenza al fine di realizzare interventi integrati ed evitare la frammentazione delle azioni a tutela dei sofferenti psichici conseguenti alla pluralità delle competenze.

Art. 4

L'attività di consulenza e peritale di cui al precedente articolo 2 sarà prestata dai Dirigenti Medici operanti nel Servizio di Psichiatria Forense: Dr. Giampaolo Pintor e Dr.ssa Irene Mascia.

Detta attività sarà svolta durante il normale orario di servizio settimanale in accordo con gli altri impegni del Servizio. La concreta calendarizzazione sarà di volta in volta definita dal Dr. Pintor, Responsabile del Servizio di Psichiatria Forense, di concerto con l'organo giudiziario procedente.

Al fine di assicurare tutti i compiti previsti nella convenzione, faranno parte del servizio anche altre figure professionali, in particolare: psicologo, assistente sociale, assistente amministrativo.

Art. 5

Per le suddette attività di consulenza e peritali gli Uffici Giudiziari procedenti corrisponderanno alla ASL 8 di Cagliari un compenso forfetario lordo, pari a € 250,00 per gli interventi programmati ed a € 300,00 per gli interventi in urgenza, oltre alle spese documentate e rimborsabili di cui alle norme in materia.

Tali compensi saranno destinati dall'ASL 8 al Servizio di psichiatria forense per l'implementazione delle attività del Servizio medesimo.

Art. 6

La presente convenzione avrà la durata di dieci anni con decorrenza 24 febbraio 2014 e termine al 31 dicembre 2023, e potrà essere rinnovata alla scadenza con atto formale.

Art. 7

Il compenso di cui all'art. 4 verrà corrisposto dagli Uffici Giudiziari procedenti alla ASL 8 di Cagliari per ogni intervento su presentazione della richiesta di liquidazione.

Art. 8

La copertura assicurativa dei rischi in itinere e per quelli connessi agli spostamenti effettuati nel territorio di competenza degli Uffici Giudiziari procedenti è a carico della ASL di Cagliari, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa attualmente in vigore.

Art. 9


I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione previo accordo.

Art. 10

La presente convenzione, verrà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente. La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti è composta da n.7 pagine.

10 FEB. 2014


IL DIRETTORE GENERALE
della ASL n.8
Dr. EMILIO SIMEONE




IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DOTT. PAOLO COSSU



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO
DOTT. FRANCESCO SETTE




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DOTT. MAURO MURA



ASL Cagliari
Il presente allegato è com-
posto di n° 7 fogli
di n° 7 pagine.

IL RESPONSABILE
SSD AFFARI GENERALI
Drs.ssa Marisa Uddela



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 159 DEL 10 FEB. 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Torelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

